Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua LXXXIX sessione
A.C. 2666

Dossier n° 370 - Schede di lettura
2 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2666
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua LXXXIX sessione
Iniziativa:	CNEL
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	17 settembre 2020
assegnazione:	2 ottobre 2020
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	Parere delle Commissioni I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, XI Lavoro, XII Affari sociali e XIII Agricoltura

Contenuto della Convenzione

La proposta di legge in esame, d'iniziativa del **Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro**, concerne la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 184, sulla sicurezza e la salute nel settore agricolo, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001. La Convenzione 184 è in vigore a livello internazionale dal 20 settembre 2003, ed è stata sinora ratificata da 18 Stati.

La relazione introduttiva evidenzia come l'iniziativa legislativa esercitata dal CNEL sia uno strumento per portare all'attenzione del Governo e del Parlamento i temi trattati nella Convenzione 184, a 19 anni dall'adozione della Convenzione medesima.

La Convenzione n. 184 si compone di un preambolo e di 29 articoli.

L'articolo 1 è dedicato a delimitare il **campo di applicazione della Convenzione**, ovvero il novero delle attività agricole e forestali, inclusi l'allevamento di animali e insetti, nonché la lavorazione primaria di prodotti agricoli e animali. Completano l'elenco l'uso e la manutenzione di macchinari, strumenti e impianti agricoli, ivi incluse attività quali l'immagazzinamento o il trasporto effettuato in un'azienda agricola direttamente collegata alla produzione.

L'articolo 2 esclude dall'ambito di applicazione della Convenzione tanto l'agricoltura di sussistenza, quanto i processi industriali che utilizzano prodotti agricoli come materie prime, con i servizi correlati. È altresì escluso lo sfruttamento industriale delle foreste.

L'articolo 3 consente l'esclusione dall'applicazione della Convenzione o di parti di essa di alcune aziende agricole o categorie limitate di lavoratori, in caso insorgano particolari problemi. L'autorità competente di una Parte della Convenzione può procedere in tal senso dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, e dovrà provvedere alla progressiva copertura di tutte le aziende e di tutte le categorie dei lavoratori. Inoltre, nel primo rapporto sull'applicazione della Convenzione che ciascuna delle Parti dovrà presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'OIL, ciascuna delle Parti menzionerà tali esclusioni, fornendone motivazione. Nei rapporti successivi si dovrebbero indicare le misure volte ad estendere gradualmente le disposizioni della Convenzione anche ai lavoratori che ne erano stati esclusi.

In base all'**articolo 4,** comma 1 le Parti della Convenzione definiscono, pongono in essere e riesaminano periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e salute sul luogo di

lavoro in agricoltura. La definizione di tale politica avviene alla luce delle condizioni e delle pratiche nazionali e dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. Il comma 2 prevede che la legislazione nazionale dovrà designare l'autorità competente responsabile dell'attuazione di questa politica; definire i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori; istituire meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti e gli organismi del settore agricolo. Il comma 3 conferisce all'autorità competente la facoltà di prevedere misure correttive e sanzioni, inclusa anche **la sospensione o limitazione delle attività agricole che presentano rischio imminente** per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'articolo 5 stabilisce che le Parti della Convenzione dovranno garantire l'esistenza di un sistema sufficiente di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli, dotato di adeguati finanziamenti e risorse umane. A livello regionale o locale le attività ispettive potranno essere affidate anche ad istituzioni private sotto il controllo del governo.

Gli **articoli 6 e 7** concernono gli **obblighi a carico dei datori di lavoro**: in particolare, la legislazione nazionale o l'autorità competente dovranno far sì che il datore di lavoro effettui appropriate valutazioni dei rischi e adotti misure di prevenzione e protezione per garantire che, in tutte le molteplici attività a base agricola, i luoghi di lavoro, i macchinari, i prodotti chimici e le attrezzature siano sicuri e soddisfino gli standard prescritti. I datori di lavoro dovranno altresì curare che i lavoratori ricevano una formazione appropriata, tenendo anche conto dei livelli di istruzione e delle differenze linguistiche, e ad essi vengano impartite istruzioni comprensibili in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riguardo alle misure protettive da adottare. **Il datore di lavoro dovrà altresì interrompere con effetto immediato ogni operazione che presenti un rischio imminente e grave per la sicurezza e la salute, evacuando i lavoratori in modo appropriato.**

L'articolo 8 elenca **i diritti e gli obblighi dei lavoratori agricoli**, che dovrebbero essere informati e consultati su questioni di sicurezza e salute, inclusi i rischi associati alle nuove tecnologie; partecipare all'applicazione e al riesame delle misure appropriate per garantire sicurezza e salute e poter scegliere rappresentanti competenti negli organi deputati; **sottrarsi al pericolo che il loro lavoro rappresenta quando abbiano fondati motivi di temere un rischio imminente e grave per la loro sicurezza e salute, senza subire ritorsioni per questi comportamenti.** D'altra parte i lavoratori agricoli e i loro rappresentanti dovranno rispettare le misure di sicurezza e salute prescritte, in cooperazione con i datori di lavoro. Le modalità per l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui in precedenza sono stabilite dalla legislazione nazionale, dall'autorità competente e dai contratti collettivi di lavoro.

Gli articoli 9 e 10 concernono la **sicurezza nell'uso di macchinari e attrezzature**, e prevedono che la legislazione nazionale o l'autorità competente debbano assicurare che macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, strumenti manuali siano conformi alle norme di sicurezza riconosciute e siano adeguatamente installati e mantenuti. I datori di lavoro dovrebbero garantire che i lavoratori abbiano compreso le informazioni sulla sicurezza fornite, in ordine a macchinari e attrezzature, da produttori e fornitori. Si dovrà altresì prevedere l'utilizzazione di macchine e attrezzature agricole solo per gli scopi di progettazione, salvo che un uso diverso non sia stato ritenuto sicuro in base alla legge e alla prassi nazionale. Macchinari e attrezzature dovranno inoltre essere utilizzati solo da persone qualificate.

L'articolo 11 riguarda **la movimentazione e il trasporto di oggetti** e prevede che l'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, stabilisca le norme di sicurezza in materia. **In nessun caso un lavoratore potrà essere costretto** o anche autorizzato **a movimentare o trasportare manualmente un carico di peso o natura tali da metterne in pericolo la sicurezza.**

Gli articoli 12-14 riguardano la **gestione dei prodotti chimici e degli agenti biologici in agricoltura**. Ciascuna delle Parti, tramite le rispettive autorità competenti, provvede a un sistema appropriato che fornisca criteri per l'importazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura, nonché per il loro eventuale divieto o limitazione d'uso. L'autorità competente dovrà inoltre garantire che i produttori, i trasportatori e gli smaltitori di prodotti chimici utilizzati in agricoltura rispettino gli standard di sicurezza e salute, fornendo altresì informazioni appropriate nella/e lingua/e ufficiale/i del paese. Infine, si dovrà curare l'allestimento di un sistema adeguato per raccogliere, riciclare o smaltire in sicurezza rifiuti chimici e contenitori vuoti di essi, prevenendone l'uso per altri scopi. Sarà anche necessario inserire nella legislazione nazionale o nelle decisioni dell'autorità competente misure preventive e protettive, a livello di ciascuna azienda agricola, per ciò che concerne l'uso di prodotti chimici e la manipolazione dei relativi rifiuti. Infine, la legislazione nazionale dovrebbe limitare al minimo i rischi di infezioni, allergie o avvelenamenti connessi alla manipolazione di agenti biologici. Inoltre, le attività relative al bestiame dovranno rispettare gli standard di salute e sicurezza nazionali.

Dopo **l'articolo 15**, che prevede la conformità ai requisiti di sicurezza tanto della costruzione, quanto della manutenzione e riparazione degli impianti agricoli; **l'articolo 16** concerne i **lavoratori giovani**, stabilendo (comma 1) in 18 anni l'età minima per svolgere un lavoro agricolo che per la sua natura rischi di pregiudicare la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori. Le tipologie di lavoro di cui al comma 1 sono determinate dalla legislazione nazionale di ciascuna delle Parti o dall'autorità competente

designata, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. E' tuttavia prevista una deroga in quanto, sempre dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, la legislazione nazionale o l'autorità competente possono autorizzare l'esecuzione di un lavoro agricolo quale previsto al comma 1 dall'età di 16 anni: tuttavia ciò sarà possibile solo a condizione di fornire in anticipo un'adeguata formazione e nella piena protezione della sicurezza e della salute dei giovani.

Gli articoli 17 e 18 prevedono l'adozione di misure per garantire rispettivamente che i **lavoratori temporanei e stagionali** ricevano lo stesso livello di sicurezza e protezione della salute rispetto ai lavoratori permanenti; e per assicurare le speciali esigenze delle **lavoratrici agricole** in relazione alla gravidanza, all'allattamento e alle funzioni riproduttive.

La procedura concertativa tra l'autorità competente e le organizzazioni datoriali e dei lavoratori interessati, ovvero la legislazione nazionale, dovranno garantire la fornitura di servizi di assistenza sociale adeguati anche ai lavoratori agricoli, senza costi per questi ultimi; e inoltre stabilire norme minime di alloggio per i lavoratori tenuti a vivere temporaneamente o permanentemente nell'azienda (**articolo 19**).

Dopo **l'articolo 20**, che stabilisce la necessaria conformità alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi dell'orario di lavoro, del lavoro notturno e dei periodi di riposo dei lavoratori agricoli; **l'articolo 21** concerne la **copertura degli infortuni e delle malattie sul lavoro**: tale copertura dovrà essere almeno equivalente a quella di cui godono i lavoratori di altri settori.

Gli articoli 22-29, infine, recano le **clausole finali** della Convenzione. In particolare, le ratifiche di essa saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, la cui registrazione renderà la Convenzione vincolante a tutti gli effetti. L'entrata in vigore della Convenzione è prevista dodici mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Parti. La denuncia della Convenzione sarà possibile dopo 10 anni dalla data di entrata in vigore iniziale di essa, con effetto un anno dopo la registrazione da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro - che funge a tutti gli effetti da Depositario della Convenzione. L'articolo 27, in particolare, prevede che l'Organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro sottoporrà alla Conferenza generale dell'OIL, ogniqualvolta lo ritenga necessario, un rapporto sull'applicazione della Convenzione, valutando se includere anche la richiesta di una sua revisione totale o parziale.

Contenuto della proposta di legge di ratifica

La proposta di legge A.C. 2666 si compone di **due articoli.**

L'**articolo 1** e l'**articolo 2** recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione n. 184 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concernente la sicurezza e la salute nel settore dell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001.

Oltre che dalla relazione introduttiva, la proposta di legge è accompagnata dalla **relazione tecnica**, in base alla quale **si escludono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in seguito alla ratifica della Convenzione 184, dal momento che i compiti per attuare la medesima Convenzione, relativi all'ispezione e al monitoraggio, possono rientrare nell'ordinaria flessibilità dell'organizzazione amministrativa competente.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *a)* della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.